

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul sistema di certificazione»
(1143), approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Sanese ed altri; Strada e Patria ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 9, 10	
BONIVER (PSI)	9
DE CINQUE, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	10
TADDEI (PDS)	9

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sul sistema di certificazione**» (1143), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada e Patria ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul sistema di certificazione», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese, Aliverti, Corsi, Corrao, Patria, Fortunato, Baccarini, Napoli, Serra Giuseppe, Tabacci, Rivera, Biscardi e Sangalli; Strada; Patria, Alessi, Alterio, Armellin, Astone, Baccarini, Berni, Biafora, Biasci, Borra, Cafarelli, Caroli, Castagnetti Pierluigi, Corsi, Culicchia, D'Acquisto, Dal Castello, Degennaro, Delfino, Di Laura Frattura, D'Onofrio, Ferrari Francesco, Fortunato, Frasson, Gelpi, Gottardo, Gualco, Lattanzio, Leccisi, Leone, Maira, Meleleo, Mensorio, Moiola Viganò, Perani, Pinza, Randazzo, Ricciuti, Saretta, Sartoris, Savio, Silvestri, Tassone, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Viti, Viscardi, Zampieri, Zarro e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisco io stesso sul disegno di legge.

In qualità di relatore, mi prego di svolgere la relazione soffermandomi soprattutto su un'analisi dettagliata delle modifiche che desidero proporre ai singoli articoli.

Il disegno di legge deliberato dalla Camera dei deputati – che la nostra Commissione si accinge a esaminare – si propone di istituire un sistema italiano di certificazione, un complesso organico, cioè, di enti e procedure finalizzato a promuovere e facilitare l'adesione, da parte delle imprese industriali, a processi e metodi di lavorazione in grado di migliorare la qualità dei prodotti e, conseguentemente, la sicurezza dei consumatori.

Si tratta anche di una risposta concreta (una volta tanto tempestiva) all'azione che le Comunità europee hanno da tempo in atto in materia di normalizzazione, nel tentativo di arrivare, in una prospettiva non troppo lontana, alla eliminazione delle cosiddette «frontiere tecniche» – vere e proprie barriere al miglioramento delle condizioni concorrenziali – prodotte di sovente più da arretratezza culturale che da interessi protetti. Al riguardo è noto che, per garantire una libera circolazione delle merci – completa ed effettiva –, non basta eliminare l'arsenale protezionistico accumulato nel tempo dai singoli Stati membri (dazi doganali, restrizioni quantitative, monopoli nazionali, discriminazioni fiscali e simili): accade spesso infatti che determinati prodotti non possano circolare affatto o incontrino gravi difficoltà ad essere

pienamente utilizzati a causa delle disparità esistenti fra le singole regolamentazioni nazionali poste a protezione della salute e della sicurezza delle persone o, più semplicemente, a causa della diversità delle specificazioni tecniche (quei documenti, cioè, che definiscono le caratteristiche tecniche di un prodotto: livelli di qualità e di proprietà di utilizzazione, sicurezza, dimensioni, imballaggio, etichettatura, e così via) applicate nel paese di fabbricazione rispetto a quelle vigenti nel paese importatore.

La maggior parte delle discipline di cui trattasi - d'origine pubblica o privata, a volte giuridicamente vincolanti, altre volte «imposte» dagli usi commerciali - la cui divergenza è fonte di ostacoli tecnici agli scambi, non risponde tanto a un deliberato intento di restringere od ostacolare le importazioni ma sono piuttosto il frutto di prassi e tradizioni tecnologiche autonome legate allo stadio evolutivo della cultura industriale dei singoli Stati membri della CEE.

Le Comunità, dopo aver cercato in un primo tempo di eliminare tali disparità regolamentari attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali esistenti (mediante direttive basate sull'articolo 100 del Trattato CEE), hanno cominciato a elaborare, a partire dal 1985, una nuova strategia basata sulla composizione del metodo dell'armonizzazione con quello del reciproco riconoscimento.

In forza di tale nuova strategia (si confronti la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 4 giugno 1985), l'armonizzazione legislativa vera e propria (mediante direttive) è ormai limitata, per settori di prodotti e per tipo di rischio, alla fissazione di requisiti essenziali in materia di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) obbligatori in tutti gli Stati membri e solo i prodotti in grado di soddisfare tali requisiti possono circolare liberamente nella Comunità. In altri termini, il legislatore comunitario si astiene per quanto possibile dall'emanare regole e specificazioni tecniche dettagliate di carattere obbligatorio: il compito di elaborare tali specifiche tecniche (volontarie e non più obbligatorie!), necessarie per le industrie al fine di produrre e immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive CEE, spetta ora agli organismi europei competenti per la normalizzazione industriale (CEN, Comitato europeo di normalizzazione, e CENELC, Comitato europeo di coordinamento della norme elettrotecniche, o altri di volta in volta designati) sulla base di apposite convenzioni concluse con la Commissione delle Comunità europee.

Ogni Stato membro è ormai obbligato a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le specificità tecniche armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive e quindi il diritto ad entrare liberamente nel proprio territorio; liberi poi i singoli produttori di fabbricare prodotti non conformi a tali specifiche tecniche, salvo a dover provare poi la rispondenza dei propri prodotti ai requisiti essenziali prescritti dalle direttive stesse. In questa prospettiva ha assunto un'importanza crescente l'esigenza di disporre di una rete di «organismi» nazionali, dotati di elevata capacità tecnico-professionale ed abilitati ad attestare la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate in modo da far ad essi acquisire quella «presunzione di conformità» ai requisiti essenziali di volta in volta

richiesti dalle singole direttive CEE e quindi il diritto a circolare liberamente nel mercato comune.

A partire dal 1989 l'azione comunitaria in materia di soppressione delle frontiere tecniche si è poi arricchita di un nuovo capitolo, rivolto alla unificazione delle condizioni di funzionamento dell'attività di valutazione della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate. Secondo le autorità comunitarie, perchè il sistema di armonizzazione delle specifiche tecniche e del reciproco riconoscimento degli attestati di conformità acquisisca un grado di funzionalità soddisfacente, occorre che la credibilità tecnica degli organismi di valutazione e di controllo divenga progressivamente comparabile.

Per raggiungere questo obiettivo - che viene considerato determinante anche al fine dell'affermazione progressiva di una politica comunitaria della qualità - la Commissione ha elaborato nell'ottobre 1989 il *Memorandum* su un approccio globale in materia di certificazione e di prove (ripreso poi da una Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989, entrambi in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, rispettivamente n. C 267 del 19 ottobre 1989 e C 10 del 16 gennaio 1990), che prevede una forte azione a livello delle strutture di base (organismi di certificazione e d'ispezione, laboratori di prova, sistemi di qualità posti in essere dai fabbricanti stessi), con l'obiettivo di renderle il più possibile omogenee, trasparenti e credibili. A tal fine la Commissione CEE ha fatto elaborare dal CEN e dal CENELC i criteri di valutazione comuni di tali strutture sulla base della loro competenza tecnica e della loro indipendenza (norme EN 29000 per la gestione della qualità ed EN 45000 per gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova); la Commissione, quindi, ha invitato gli Stati membri a promuovere l'applicazione di detti criteri comuni, sia nelle loro regolamentazioni interne sia nei sistemi di certificazione privati, ed a procedere all'instaurazione di sistemi di accreditamento delle strutture di base anch'essi fondati su criteri comuni. In tal modo dovrebbero coesistere molteplici reti nazionali di strutture di base, destinate a collegarsi fra loro con accordi di reciproco riconoscimento e collaborazione che trovano il proprio fondamento giuridico nelle specifiche direttive comunitarie emanate in materia. Richiamo in ogni caso l'attenzione sul fatto che la reciprocità di cui si tratta riguarda le reti nazionali dei sistemi di accreditamento e di quelli per la certificazione dei prodotti ma non la libera circolazione dei prodotti medesimi la quale - come noto - è comunque assicurata dalla vigente normativa comunitaria e non può essere derogata da alcuna legislazione degli Stati membri.

Onorevoli senatori, in questa prospettiva il lavoro svolto dalla Camera dei deputati è stato certamente utile perchè ha promosso l'adeguamento della legislazione italiana in materia di accreditamento e certificazione agli indirizzi e agli obiettivi prescritti dalla disciplina comunitaria, e tuttavia appare indispensabile orientare con maggior decisione il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento in senso conforme all'indirizzo normativo da tempo vigente in sede comunitaria, atteso che tale orientamento si è già tradotto in questi ultimi anni in numerose direttive - i termini di recepimento delle quali sono di prossima scadenza o addirittura già scaduti - che lo Stato italiano si

trova a dover attuare con la massima tempestività. Si tratta, in sostanza, di riprendere le linee del testo a noi pervenuto, rispettandone gli orientamenti di fondo e compiendo un ulteriore sforzo, al tempo stesso, per adeguarne le singole disposizioni in senso conforme al procedere del mercato unico e delle regole comuni a tutti gli Stati membri delle Comunità.

Passando all'esame dei singoli articoli, darò conto delle modifiche, spesso meramente formali, che loro potranno individuare nel testo previamente distribuito. Tale testo, peraltro, è stato ampiamente riformulato, salvaguardando le disposizioni normative approvate dall'altro ramo del Parlamento ma coordinandole secondo un criterio di competenza legislativa, determinato anche dalle modifiche proposte, sulle quali mi soffermerò più ampiamente: infatti, considerato che il disegno di legge sarebbe comunque tornato presso la Camera dei deputati, ho ritenuto opportuno procedere a una proposta complessiva di riordino in armonia con la disciplina comunitaria della materia.

Il collegamento con la «politica comunitaria di normalizzazione» è reso esplicito già nell'articolo 1, comma 1 del testo; nel comma 2 viene sottolineata la funzione propria del sistema di certificazione (quella di «facilitare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico» e di «favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi e laboratori ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova»), senza per questo passare sotto silenzio l'esigenza, altrettanto primaria, della tutela del consumatore. A tal fine, peraltro, l'ordinamento CEE ha predisposto uno specifico apparato normativo: particolarmente significativa, al riguardo, è la recente direttiva n. 92/59 del 29 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 228 dell'11 agosto 1992), in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Nello stesso spirito di adesione all'orientamento della Comunità si è preferito eliminare l'accento alla «garanzia della sicurezza dei prodotti provenienti dall'estero», figurante alla lettera c) del testo originario, dato che tale garanzia, nel contesto attuale, non può più essere compito del legislatore nazionale, ma trova la sua realizzazione esclusivamente a livello comunitario nell'ambito del quale - come noto - è stato disciplinato da apposite direttive.

Sempre nell'intento di rendere più stretto e funzionale il collegamento fra il presente disegno di legge e la normativa comunitaria di settore, si è introdotta - fra il comma 4 e il comma 5 - una nuova disposizione diretta a completare il sistema nazionale di certificazione, così da renderlo concretamente e direttamente operante in vista dell'attuazione delle singole direttive CEE in materia di armonizzazione delle regole tecniche. A tal fine si è disposto - conformemente alla normativa comunitaria - l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di volta in volta incaricate dell'applicazione delle norme di recepimento delle singole direttive, di designare e notificare alla Commissione e agli altri Stati membri solo ed esclusivamente gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi o prova che risultino conformi ai criteri minimi fissati da ciascuna direttiva. È stata altresì riaffermata la presunzione - anch'essa stabilita dal diritto comunitario (confronta il citato *Memorandum* della Commissione sull'approccio globale, capitolo IV, n. 5) - della

conformità degli organismi di certificazione e dei laboratori, accreditati ai sensi del presente disegno di legge, a detti criteri minimi. Sostanzialmente immutati restano i commi 3, 4 e 5, salvo alcune modifiche redazionali volte a chiarirne la portata e a sottolinearne il collegamento funzionale con le norme comunitarie.

All'articolo 2, sostanzialmente invariato, si è preferito distinguere, nella parte definitoria, fra «laboratori di analisi» e «laboratori di prove», e fra «analisi» e «prove» (lettere *b*, *c*, *d*, *e*): distinzioni sicuramente utili per meglio evidenziare la specificità di quelle attività - fra quelle poste in essere ai fini delle «certificazioni» - proprie delle professioni sottoposte a regimi legislativi particolari (cosiddette «professioni protette»). Gli altri emendamenti proposti alle lettere *d*) ed *e*) disciplinano il caso - concretamente previsto da alcune direttive CEE (come ad esempio la direttiva 89/106 del 21 dicembre 1988, in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 40 dell'11 gennaio 1989, sui prodotti da costruzione) - in cui il semplice certificato di analisi funge da attestato di conformità. L'espressione «organi di vigilanza e controllo», che ha sostituito, alla lettera *d*) del comma 1, quella originaria di «organi di controllo», sembra meglio corrispondere alle funzioni conferite dal presente disegno di legge al Ministero dell'industria.

Le modifiche introdotte dall'articolo 3 - che pone l'autorizzazione ministeriale a cardine di tutto il sistema - rispondono anch'esse ad una esigenza che è alla base della «filosofia» della Comunità nel campo della «normalizzazione»: quella di evitare ad ogni costo il formarsi di rendite di posizione e di incoraggiare quindi l'affermarsi di sistemi «aperti» in cui coesistono più organismi di accreditamento (anche per lo stesso settore merceologico) in competizione fra loro, insieme a una pluralità di organismi accreditati, anch'essi in competizione. In tal modo la selezione si opererà non tanto «a priori», in forza cioè di un atto dell'autorità pubblica, quanto piuttosto «sul campo», in funzione e come conseguenza della professionalità, della serietà, della trasparenza delle scelte compiute dai singoli organismi (di accreditamento e di certificazione) operanti sul mercato. D'altra parte, la permanenza di un potere autorizzatorio in capo al Ministero dell'industria (doverosamente sottoposto a rigorosi limiti di legittimità) e soprattutto l'immanenza di un forte potere di vigilanza, sia degli accreditamenti che delle certificazioni, ad opera dello stesso Ministero, dovrebbero garantire che il pluralismo non degeneri in pressapochismo ed anarchia.

Ispirata invece a una preoccupazione di trasparenza, eliminando altresì ogni possibile rischio che insorgano conflitti di interessi, è la disposizione, contenuta nella seconda parte del comma 3, che esclude dal sistema di accreditamento tutti i soggetti istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese.

La disposizione dell'attuale comma 5 di nuova formulazione risponde a sua volta a una esigenza ribadita più volte a livello comunitario, come si può vedere, ad esempio, nel «Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione europea» del 10 dicembre 1990 (documento COM (90) 456, paragrafo 87 ss.) e tendente a separare e distinguere le attività di normazione da quelle di certificazione e di prova.

Le modifiche all'articolo 4 rispondono all'esigenza di rendere più omogenea la materia trattata in altri articoli: si è così scomposto il contenuto del comma 1, di cui resta solo l'originaria lettera *d*), mentre la lettera *a*) è confluita nell'articolo 3 e le materie di cui alle lettere *b*) e *c*) sono già disciplinate dall'articolo 5. Rispetto al testo originario delle lettere *a*) e *b*) del comma 1, è stato soppresso il riferimento ai «criteri» per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, come pure alle «condizioni» per l'accreditamento, atteso che è lo stesso legislatore nazionale a porle nello stesso testo che stiamo esaminando (articoli 3 e 5), almeno per la parte non direttamente disciplinata a livello comunitario. Superfluo – perchè connaturato a uno Stato di diritto – è apparso anche l'accento alle facoltà di ricorso avverso gli atti di rifiuto o revoca dell'accreditamento, mentre la soppressione della lettera *f*) risponde alla stessa preoccupazione che ha suggerito l'eliminazione della lettera *c*) dell'articolo 1, comma 2, quella cioè di evitare ogni pericolosa confusione circa il ruolo rispettivo delle autorità nazionali e comunitarie in ordine al riconoscimento reciproco dei titoli di accreditamento: è bene, infatti, ribadire ancora una volta che ogni competenza in materia è ormai riservata alle autorità comunitarie e che la proposta di legge che stiamo esaminando ha proprio lo scopo di dare integrale attuazione a quanto in proposito deliberato in sede CEE. Per quanto riguarda il comma 2 del medesimo articolo 4, infine, esso è stato soppresso in considerazione del fatto che identico contenuto è disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 7: al riguardo, in particolare, si è ritenuto di sopprimere il riferimento alle camere di commercio, giudicato superfluo in quanto è già prevista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la tenuta obbligatoria degli elenchi da parte del Ministero.

Ad analoga preoccupazione risponde la nuova formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*): non sono più, infatti, le norme tecniche nazionali a venire soprattutto in considerazione in sede di certificazione dei prodotti ma le norme europee, e ciò al fine – appunto – di facilitare la circolazione dei prodotti stessi all'interno del territorio comunitario.

Per esigenza di chiarezza e trasparenza, si è preferito sostituire alle «convenzioni» tra organismi di accreditamento e organismi di certificazione o laboratori accreditati, originariamente previste dall'articolo 6 e inserite al comma 2 dell'articolo 5, delle semplici obbligazioni unilaterali assunte dai richiedenti sulla base di schemi-tipo adottati dal Ministero dell'industria il cui contenuto, peraltro, è predeterminato dalla stessa legge. La figura della convenzione, infatti, mal si concilia con la fattispecie disciplinata dall'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, tenuto conto che il suo contenuto obbligatorio è già disposto dalla legge mentre per la parte non prevista da quest'ultima si correrebbe il rischio di dar luogo a qualunque altra imposizione da parte della competente pubblica amministrazione, in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Si è pertanto ritenuto più utile salvaguardare il predetto contenuto obbligatorio, facendo carico al richiedente l'autorizzazione di assumerne piena e integrale responsabilità con la sottoscrizione di uno schema-tipo adottato dal Ministero dell'industria.

L'originario comma 3, ora comma 4, è stato modificato per evitare che il sistema di certificazione si apra a laboratori esterni al sistema

stesso e quindi privi dei requisiti minimi richiesti dalle norme comunitarie.

L'obbligo del rispetto del segreto professionale, previsto dall'ultimo comma per tutti i dati e le notizie assunti dagli organismi di cooperazione e dai laboratori di analisi o prove, nell'esercizio della loro attività, risponde invece a una esigenza elementare di riservatezza in una materia tanto delicata come quella del controllo dei processi di fabbricazione industriale.

Il contenuto dell'articolo 6, come già detto, è stato trasfuso nell'articolo 5 cosicché il nuovo articolo 6 disciplina esclusivamente l'emanazione di un decreto ministeriale, già previsto nell'originario comma 1 dell'articolo 4.

In tema di vigilanza e controlli, la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 4, sembra più rispettosa dei rapporti fra gli enti accreditati e le rispettive amministrazioni vigilanti; essa, peraltro, evita il ricorso a una formula organizzatoria come l'accordo di programma, che sembra usata non del tutto a proposito e che, soprattutto, rischia di delegare attività di controllo a non meglio identificati «enti specializzati». Si è poi ritenuto opportuno non evocare il diritto di accesso agli atti e documenti acquisiti nel corso dei controlli e sottoporre, al contrario, le informazioni - comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo - all'obbligo del segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e ciò in considerazione del carattere estremamente riservato che tale documentazione, inerendo ai procedimenti produttivi, inevitabilmente riveste. D'altra parte, quello della riservatezza è uno dei principi fondamentali cui si ispira tutto il sistema comunitario di accreditamento e certificazione.

Si è ritenuto infine di riproporre gli ultimi due commi dell'articolo, nonostante essi sembrino formulati piuttosto nell'ottica di una disciplina dettata specificatamente per la tutela del consumatore e quindi riferita ad altre direttive comunitarie, quali la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per prodotti difettosi o la più recente direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (rispettivamente in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, n. L. 210 del 7 agosto 1985 e n. L. 228 dell'11 agosto 1992).

Le sanzioni, di cui all'articolo 8, sono state inasprite sotto il profilo amministrativo, sembrando doveroso un collegamento con le «dimensioni» dell'infrazione e il conseguente, presumibile tornaconto del colpevole. La *ratio* ispiratrice di tale modifica, inoltre, sembra più coerente all'indirizzo del nuovo testo, che nel momento in cui rende più libero e trasparente il sistema di cui trattasi - in armonia con la disciplina comunitaria - parallelamente individua con maggiore precisione i soggetti autori dei singoli atti, attribuendo ai medesimi la corrispettiva responsabilità.

L'introduzione, infine, di una disposizione a tutela della normativa specifica in materia di libere professioni (che diventa l'articolo 9 del nuovo testo) risponde alla giustificata preoccupazione - che trova precisi riscontri anche a livello comunitario (confronta, ad esempio il 23° considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 209 del 24 luglio 1992, in

materia di appalti pubblici di servizi) – che la proposta attualmente in discussione in sede di attuazione non finisca per interferire col regime cui è sottoposto nel nostro ordinamento l'esercizio delle professioni.

Credo di dover concludere raccomandando ai colleghi di tener conto di questo lavoro. Dirò subito, forse intravedendo la posizione del Governo, che non si è voluto confermare il testo approvato dalla Camera tanto per modificare in maniera fine a sè stessa o per eventualmente appesantirlo e provocare un ritorno del testo alla Camera stessa, ma soprattutto perchè, come ho già detto durante la relazione, questo lavoro ha voluto un po' perfezionare, soprattutto nella forma, l'adeguamento del testo della Camera alle norme comunitarie vigenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TADDEI. Signor Presidente, ho seguito con attenzione la sua relazione e ho esaminato velocemente anche gli aggiustamenti che si propongono al testo; quindi avanzo una valutazione a caldo, salvo poi approfondire maggiormente il provvedimento.

Rispetto al testo della Camera la preoccupazione che avevamo, e quindi l'interesse che perseguivamo, era quella di apportare degli aggiustamenti che tendessero a rispondere molto più adeguatamente allo spirito della normativa europea. Da questo punto di vista credo che le proposte avanzate dal relatore siano rispondenti, cioè diano davvero una risposta in questa direzione.

I punti sui quali dobbiamo porre attenzione – ripeto – riguardano la distinzione tra certificazione obbligatoria e certificazione volontaria, la garanzia della pluralità di soggetti autorizzati alla certificazione onde evitare il monopolio e, infine, la reciprocità del riconoscimento della certificazione a livello dei vari Stati della CEE. Questi elementi ci pareva dovessero avere una maggiore esplicitazione nel testo.

Da questo punto di vista anche il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee ha sottolineato tali aspetti; quindi mi sembra di poter esprimere un giudizio positivo sulle proposte qui formulate.

Naturalmente dovremo avere un po' di tempo per esaminare più in dettaglio le proposte di modifica, ma lo spirito con cui sono state formulate mi sembra quello giusto.

BONIVER. Mi associo a quanto detto poc'anzi dalla collega e dico anch'io che il lavoro di messa a fuoco di questo disegno di legge per renderlo più rispondente alla normativa della CEE mi sembra ben fatto. Non mi dilungo oltre perchè il concetto è stato già espresso dalla senatrice Taddei.

Siamo entrambe reduci dalla riunione della Giunta per gli affari delle Comunità europee che ha espresso un parere sul testo originario del provvedimento rilevando il pericolo di una discriminazione tra Stato e Stato e di una difformità di applicazione.

Credo che le proposte di modifica sottoposte alla nostra attenzione da parte del relatore siano meritevoli del pieno sostegno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, debbo esprimere un apprezzamento veramente sentito, non solo formale, per il lavoro estremamente approfondito compiuto da lei, come relatore, e quindi per la relazione molto puntuale che oggi ci è stata fatta. Naturalmente sul merito delle modifiche proposte, che mi sembrano portare ad una riscrittura complessiva di tutto il testo e quindi impongono necessariamente una valutazione che non ho avuto ancora modo di fare per il poco tempo avuto a disposizione, per il momento mi debbo riservare la espressione di un giudizio complessivo del Governo, chiedendomi quale sarà la procedura che seguiremo.

Infatti, le proposte emendative del relatore potrebbero essere considerate come emendamenti interamente sostitutivi del testo della Camera, oppure andrebbero evidenziate le singole modifiche rispetto al testo originario della Camera da considerarsi come singoli emendamenti. Il parere del Governo potrebbe essere diverso a seconda della soluzione adottata.

Nel merito voglio solo sottolineare l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento tenendo in particolar modo presente la situazione politica che certamente non debbo illustrare ai colleghi della Commissione. Se riscriviamo interamente il testo e lo facciamo tornare alla Camera, potrebbe cominciare una «navetta» con l'altro ramo del Parlamento, che certamente mai è auspicabile con la prospettiva politica che abbiamo di fronte e con il duro lavoro che saremo costretti ad affrontare nei prossimi mesi. Se così dovesse essere, non posso che manifestare qualche perplessità sulla possibilità di approvare il provvedimento prima di una chiusura anticipata della legislatura.

Pertanto vorrei invitare il relatore, con la collaborazione del Governo ed eventualmente di un Comitato ristretto, ad un lavoro di selezione delle modifiche veramente importanti, in modo da ridurre al minimo le proposte modificative da inviare alla Camera, consentendo a questa di approvare il provvedimento il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei ringraziare le senatrici Taddei e Boniver per aver evidenziato la positività del lavoro del relatore nell'adeguare il disegno di legge n. 1143 ai dettami della normativa comunitaria, ponendo in risalto il rischio di una possibile difformità del testo licenziato dalla Camera da quelle disposizioni.

Apprendo dagli interventi delle colleghe che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. Pur non conoscendo ancora la formale posizione della Giunta, tale parere rafforza l'esigenza di apportare modifiche al testo della Camera attraverso gli emendamenti da me proposti - che rivestono carattere prevalentemente formale - o, eventualmente, formulati da altri senatori. Ciò potrebbe avvenire celermente, vista l'urgenza del provvedimento.

In ogni modo, credo che le preoccupazioni di ordine politico diventino secondarie rispetto all'esigenza di adeguamento del testo alle disposizioni comunitarie che, se non tenuta in debito conto, potrebbe condurre successivamente a contenziosi in sede comunitaria, rendendo vano il lavoro complessivo del Parlamento italiano.

In particolare, ringrazio la senatrice Taddei per aver posto l'accento sulla distinzione tra certificazione obbligatoria e volontaria, sulla pluralità dei soggetti chiamati ad operare nell'ambito del sistema di certificazione e sul reciproco riconoscimento di organismi e procedure tra i Paesi membri delle Comunità, peraltro già sancita dalle disposizioni comunitarie.

Al fine di evitare il protrarsi dei tempi di discussione del disegno di legge, propongo di svolgere l'esame degli articoli e degli emendamenti nella seduta di domani pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, resta così stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato alla seduta di domani pomeriggio.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

